

111. Il Tribunale di Cassazione o rigetta la domanda, o annulla la sentenza. Se pronuncia il Decreto di Cassazione, ha luogo egualmente il prescritto negli articoli 101, 102, e 103.

112. Se poi il ricorso è rigettato, la sentenza viene eseguita dopo ventiquattro ore dalla intimazione.

113. Le sentenze del Tribunale di Cassazione nelle materie sì civili, che criminali, sono consegnate in copia autentica al suo Commissario, insieme con il processo e carte relative.

114. Il Commissario le dirige immediatamente sotto sigillo ai Tribunali dai quali gliene fu fatta la trasmissione.

115. Ove però il Tribunale di Cassazione non possa rimettere la decisione del merito allo stesso Giudice, trasmette a questo la sola copia della sentenza, e commettendo a nuovo Giudice la decisione sul merito, gli fa pervenire con la copia della sentenza, il processo ed ogni altra carta relativa.

116. Pervenuta la sentenza del Tribunale di Cassazione al Giudice da cui fu rimesso il ricorso, deve questi farla prontamente intimare alle parti che ne hanno interesse.

117. Se al Commissario di Governo presso il Tribunale di Cassazione è noto che sia stata pronunciata sentenza inappellabile in materia sia civile, sia criminale con violazione di forme o con manifesta contravven-